

	AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE	
	VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226	
	CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	
	(S.A.T.) - SEZIONE DI RAVINA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "BAITA	
	BRUNELLI" IN LOCALITA' PEGORARA DEL MONTE BONDONE	
	In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. -- del	
	giorno 18/07/2023 , tra:	
	- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche	
	Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA	
	00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore	
	dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963,	
	domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la	
	quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e	
	dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente,	
	e	
	- la SAT - Società degli Alpinisti Tridentini APS con sede a Trento in via G.	
	Manci, 57 C.F.: 80003990225 – P. IVA: 00438280224 - Sezione interna di	
	Ravina, rappresentata da Navarini Simone in qualità di presidente pro	
	tempore, nato a Trento il 29/02/1996 e residente a Trento in via Centrale,	
	31 C.F. NVR SMN 96B29 L370K, di seguito denominato anche	
	Concessionario,	
	si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 – OGGETTO	
	L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata,	
	concede in uso alla S.A.T. - sezione di Ravina con sede a Ravina di Trento	
	1	

la gestione e la custodia dell'edificio denominato "Baita Bronelli" ubicato in località Pegorara del Monte Bondone catastalmente identificato dalla p.ed. 704 C.C. Ravina (21 mq) - Baita S. Brunelli, disposta su due piani, dalla p.ed. 703 C.C. Ravina (22 mq) – tettoia con due punti fuoco, dalla p.f. 499/1 (parte) C.C. Ravina (circa 150 mq) – servizio igienico rustico e dalla p.f. 499/4 (parte) C.C. Ravina (circa 25 mq) – cantina/deposito attrezzatura (caverna in grotta - stol), nelle consistenze di cui alla documentazione allegata quale parte integrante ed essenziale del presente atto. La Baita viene consegnata al Concessionario, che la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. - - - - -

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'edificio locatogli e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto. - - - - -

L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'edificio presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. - - - - -

Art. 2 - DESTINAZIONE

La Baita oggetto del presente contratto è destinata esclusivamente ad attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra destinazione, pena la risoluzione del presente negozio giuridico. - - - - -

Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo della Baita fino a n. 5 giorni all'anno, a titolo gratuito, per attività organizzate dal Consiglio

Circoscrizionale Bondone e/o dall'A.S.U.C. di Sopramonte

Il Concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale, a consentire l'occasionale utilizzo della Baita, quale punto d'appoggio per le squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale, sulla base del programma dei lavori in loco. In tale caso l'utilizzo si intende gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione. - - - - -

Art. 3 - DURATA

La presente concessione ha la durata di anni sei (fino al 30/06/2029), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. - - - - -

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita. - - - - -

E' fatto divieto al Concessionario la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento della Baita oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data di recesso. - - - - -

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il Concessionario possa opporsi. - - - - -

E' escluso ogni diritto del Concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda forestale. - - - - -

Art. 4 - CANONE

Il canone viene fissato nell'importo annuo di Euro 300,00 (trecento/00), da versare in unica soluzione anticipata entro il 31 luglio degli anni compresi tra il 2023 e il 2028. I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte con il metodo PagoPA, tramite i bollettini precompilati che saranno spediti al Concessionario a cura dell'Azienda forestale - - - - - .

Il canone di concessione è soggetto ad eventuale aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). - - - - -

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di dicembre.- - - - -

In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità contrattuale. - - - - -

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.- - - - -

Art. 5 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo della Baita, indipendentemente dal fatto che possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.- - - - -

Sono inoltre a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura, qualora il Concessionario non abbia provveduto ad avvisare l'Azienda forestale di

imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare
l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. - - - - -

Art. 6 - INTERVENTI DI MODIFICA

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica alla Baita
oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto
dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale è riconosciuto comunque il diritto
di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dell'immobile, a spese
del Concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. - - - - -

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate,
non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile. - - - - -

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume la custodia della Baita oggetto del presente atto ed
esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle
attività svolte e conseguenti alla custodia dell'immobile, anche per fatto di
propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre
responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente
l'Azienda forestale. - - - - -

Art. 8 - CONDIZIONI D'USO

Il Concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione
con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza
delle norme comuni del codice civile. - - - - -

Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza. - - - - -

E' espressamente vietato il deposito di sostanze esplosive, infiammabili o

comunque pericolose per la salute pubblica. - - - - -

Per emergenze antincendio il Concessionario si impegna a dotare la struttura di n. 1 estintore da kg 6, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata. -

Il Concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare le indagini ed i controlli ritenuti necessari. - - - - -

Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di eventuali danni arrecati alle suppellettili e alle attrezzature presenti nella struttura, alla firma del presente atto il Concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore dell'Azienda forestale, da versare in unica soluzione anticipata al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte con il metodo PagoPA, tramite il bollettino precompilato che sarà spedito al Concessionario a cura dell'Azienda forestale. - - - - -

L'Azienda forestale potrà rivalersi sulla cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi, non tempestivamente riparati dal Concessionario. - - - - -

Qualora l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del Concessionario nel suo importo iniziale. - - - - -

Art. 10 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno, e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale. - - - - -

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:

a) accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; - - - - -

b) inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione; - - - - -

c) violazione del divieto di sub concessione, di cui all'art. 3;- - - - -

d) reiterati comportamenti considerati dall'Azienda forestale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità. - - - - -

In ogni caso la decadenza della concessione viene dichiarata dall'Azienda forestale mediante apposito provvedimento notificato al Concessionario. - - - - -

Art. 11 - RICONSEGNA

Alla scadenza contrattuale, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il Concessionario ha l'obbligo di restituzione della struttura nel termine di tre mesi. - - - - -

La Baita dovrà essere restituita all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata, salvo normale deperimento d'uso e salvo che l'Azienda forestale intenda ritenerlo così come adattato a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente concordati, libera e sgombera da beni di proprietà del Concessionario o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. - - - - -

In caso di inadempimento da parte del Concessionario, l'Azienda forestale provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese

sostenute. -----

Resta comunque a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. -----

Art.12 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. ---
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento. -----

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 14 - SPESE DI REGISTRO

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. -----

Art.15 – INFORMATIVA

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli art.li 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa. -----

Trento, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

L'AZIENDA FORESTALE

SAT - Società degli Alpinisti Tridentini

APS - Sezione interna di Ravina

dott. Maurizio Fraizingher

signor Simone Navarini

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n.2, n.3, n.4, n. 5, n.6, n.8, e n. 15.

Trento, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

L'AZIENDA FORESTALE

SAT - Società degli Alpinisti Tridentini

APS - Sezione interna di Ravina

dott. Maurizio Fraizingher

signor Simone Navarini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 18/07/2023 12:48:52

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562